



Presidente

Provincia di Lucca
Settore viabilità
c.a. [...omissis...]
Dirigente

Pec: [...omissis...]

Fasc. Anac n. 3701/2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza SRT 445 della Garfagnana – danneggiamento viadotto - CIG: 9566167ABB. Importo: € 375.848,00

S.A.: Provincia di Lucca

Definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis.

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "SRT 445 della Garfagnana – danneggiamento viadotto" inviata all'Anac con Vs. prot. 1006 del 13.01.2023 ed acquisita con ns prot. 2977 del 13.01.2023.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi



Presidente

lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Trattasi della prosecuzione dell'intervento avviato con verbale di somma urgenza del 28.06.22 a cui si aggiunge l'ulteriore verbale di somma urgenza del 15.11.22 finalizzato alla salvaguardia del ponte di cui trattasi e al mantenimento della sua integrità. Con il verbale del 28.06.22 veniva chiuso il traffico sul ponte a seguito dell'innalzamento dell'impalcato e si ordinavano indagini e valutazioni tecniche per evitare il crollo della struttura. Successivamente con verbale di somma urgenza del 15.11.22 si prendeva atto della possibilità dell'imminente crollo del ponte secondo quanto indicato negli studi effettuati e si decideva di affidare l'intervento di messa in sicurezza della spalla nord del viadotto Donnino ad operatore prescelto e si consegnavano contestualmente i lavori.

Da quanto esposto e da quanto agli atti dai documenti trasmessi si rileva che l'Amministrazione provinciale aveva già provveduto con verbale di somma urgenza del 28.06.2022 alle attività di chiusura alla viabilità del viadotto, con l'adozione degli interventi che, come si evince dalla nota normativa, servono ad eliminare l'imminente pregiudizio e possibile danno.

I successivi interventi in somma urgenza, di cui al successivo verbale del 15.11.2022, risultano connessi allo "....stato di pericolo in cui si trova il manufatto e pertanto si ritiene indispensabile scongiurare il crollo del ponte stesso e quindi evitare conseguenze economiche (stimate in circa 20 Milioni di euro per la sua



Presidente

ricostruzione) nonché disagi facilmente immaginabili per la cittadinanza e per l'intera area situata a nord di San Donnino che, in caso di evento sismico rilevante, rischierebbe di rimanere completamente isolata in quanto oggi l'unica viabilità di accesso attraversa la strettoia dell'abitato di San Donnino che costituisce, in quel caso, una criticità insormontabile per la percorrenza dei mezzi di soccorso con inevitabile rischio per la pubblica e privata incolumità".

Sull'effettiva sussistenza dei presupposti per la prosecuzione dei lavori in somma urgenza, al di là del ricorrere o meno di un rischio imminente alla pubblica e privata incolumità, pare potersi osservare anche in tale caso, che, come ricordato dall'Autorità "il ricorso alla "somma urgenza" è legittimo solo dinanzi ad uno specifico, imprevedibile evento per lavori da eseguire immediatamente necessari a rimuovere lo stato di pericolo e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalenti nel tempo" e che "Sul tema, l'ANAC ha, in più occasioni espressamente chiarito che risulta illegittimo far ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l'urgenza stessa sia sopravvenuta a causa del comportamento colpevole dell'amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento" (cfr. Atto del Presidente ANAC del 09/03/2022).

Applicando tali considerazioni al caso di specie parrebbe potersi osservare che l'esigenza di consolidamento strutturale del ponte poteva essere nota e programmabile nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria da affidare tramite le usuali procedure ad evidenza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 23 aprile 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente